



Ordine del Giorno del 16/2/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 13 del 16.02.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE. DETERMINAZIONI.

N° 13 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 13 del 16.02.2007

OGGETTO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 16.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 novembre 2006 deliberò di apportare allo Statuto dell'AMAT S.p.A. le modificazioni approvate con deliberazione n° 144 del Consiglio Comunale di Taranto, tenutosi in data 16-17 dicembre 2005;
- le modifiche di cui sopra corrisposero all'esigenza di conformare lo Statuto aziendale ai programmi dell'Amministrazione Comunale di Taranto, in qualità di Socio unico dell'Azienda, tesi a favorire l'ingresso di soci privati nel capitale della Società;
- Rilevato che l'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"*) ha previsto che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007;
- Rilevato altresì che il medesimo comma 729 prevede che le società adeguino i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Considerato che l'attuale formulazione dello statuto prevede, all'art. 21, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina;
- Rilevato che l'attuale previsione statutaria di n° 7 componenti del Consiglio di Amministrazione non risulta comunque conforme alle nuove prescrizioni legislative nazionali, alle quali occorre pertanto adeguarla, ravvisando l'opportunità di contenere in ogni caso in n° 3 unità i componenti del C.d.A.;
- Considerato altresì che la legge regionale 19 luglio 2006, n° 22, a modifica dell'art. 13, comma 2, della Legge regionale della Puglia 31/10/2002, n° 18, ha disposto che le società per la gestione del trasporto pubblico partecipate da Regioni, Province e Comuni prevedano espressamente nei loro statuti la separazione tra i compiti della produzione e gestione dei servizi dalle funzioni di programmazione ed amministrazione;
- Ravvisata, inoltre, l'opportunità di apportare allo Statuto aziendale ulteriori, limitate, modificazioni, tese sostanzialmente a:

- 1] conformare le previsioni statutarie ai requisiti previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (affidamento diretto attraverso il modello gestorio dell'*«in house providing»*), prevedendo, in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, oltre all'assoggettamento all'attività di direzione e controllo del Comune di Taranto (a norma degli artt. 2497 e 2497 bis del c.c.), il vincolo che le attività di cui all'oggetto sociale siano svolte, nella parte prevalente, per conto del Comune di Taranto ed, infine, un maggior grado di subordinazione della gestione aziendale ai poteri di indirizzo strategico e di controllo dell'Amministrazione Comunale di Taranto;
 - 2] distribuire in maniera più equilibrata i poteri e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del C.d.A. e del Direttore generale, nell'ottica del perseguimento di un modello di governance più rispondente all'esigenza di contemperare la snellezza degli iter decisionali con il rafforzamento del ruolo del Consiglio di Amministrazione;
 - 3] introdurre l'obbligo di osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la designazione degli Amministratori e del Direttore generale, stabilendo nel contempo per i candidati adeguati requisiti tecnico/professionali.
- Considerato che le modificazioni dello statuto, a norma dell'art. 2365 del codice civile, rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci;
 - Visto lo Statuto della Società ed il Codice civile;

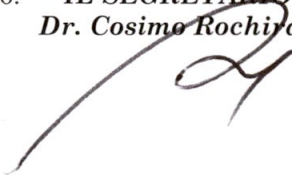
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

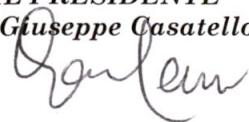
- 1) Di approvare le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, trasfuse in grassetto nell'allegato documento, che riporta il progetto di nuovo Statuto societario confrontato con il testo attualmente in vigore.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochià



firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



N° 13 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 13 del 16.02.2007

O G G E T T O

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 16.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 novembre 2006 deliberò di apportare allo Statuto dell'AMAT S.p.A. le modificazioni approvate con deliberazione n° 144 del Consiglio Comunale di Taranto, tenutosi in data 16-17 dicembre 2005;
- le modifiche di cui sopra corrisposero all'esigenza di conformare lo Statuto aziendale ai programmi dell'Amministrazione Comunale di Taranto, in qualità di Socio unico dell'Azienda, tesi a favorire l'ingresso di soci privati nel capitale della Società;
- Rilevato che l'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"*) ha previsto che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007;
- Rilevato altresì che il medesimo comma 729 prevede che le società adeguino i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Considerato che l'attuale formulazione dello statuto prevede, all'art. 21, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina;
- Rilevato che l'attuale previsione statutaria di n° 7 componenti del Consiglio di Amministrazione non risulta comunque conforme alle nuove prescrizioni legislative nazionali, alle quali occorre pertanto adeguarla, ravvisando l'opportunità di contenere in ogni caso in n° 3 unità i componenti del C.d.A.;
- Considerato altresì che la legge regionale 19 luglio 2006, n° 22, a modifica dell'art. 13, comma 2, della Legge regionale della Puglia 31/10/2002, n° 18, ha disposto che le società per la gestione del trasporto pubblico partecipate da Regioni, Province e Comuni prevedano espressamente nei loro statuti la separazione tra i compiti della produzione e gestione dei servizi dalle funzioni di programmazione ed amministrazione;
- Ravvisata, inoltre, l'opportunità di apportare allo Statuto aziendale ulteriori, limitate, modificazioni, tese sostanzialmente a:

- 1] conformare le previsioni statutarie ai requisiti previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (affidamento diretto attraverso il modello gestorio dell'«*in house providing*»), prevedendo, in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, oltre all'assoggettamento all'attività di direzione e controllo del Comune di Taranto (a norma degli artt. 2497 e 2497 bis del c.c.), il vincolo che le attività di cui all'oggetto sociale siano svolte, nella parte prevalente, per conto del Comune di Taranto ed, infine, un maggior grado di subordinazione della gestione aziendale ai poteri di indirizzo strategico e di controllo dell'Amministrazione Comunale di Taranto;
 - 2] distribuire in maniera più equilibrata i poteri e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del C.d.A. e del Direttore generale, nell'ottica del perseguimento di un modello di governance più rispondente all'esigenza di contemperare la snellezza degli iter decisionali con il rafforzamento del ruolo del Consiglio di Amministrazione;
 - 3] introdurre l'obbligo di osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la designazione degli Amministratori e del Direttore generale, stabilendo nel contempo per i candidati adeguati requisiti tecnico/professionali.
- Considerato che le modificazioni dello statuto, a norma dell'art. 2365 del codice civile, rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci;
 - Visto lo Statuto della Società ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, trasfuse in grassetto nell'allegato documento, che riporta il progetto di nuovo Statuto societario confrontato con il testo attualmente in vigore.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

TESTO VIGENTE STATUTO	PROGETTO NUOVO STATUTO
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO Art. 1 – Denominazione 1. È costituita una Società per azioni con la denominazione "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.", in forma abbreviata "AMAT S.p.A.".	TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO Art. 1 – Costituzione e denominazione 1. È costituita una Società per azioni con la denominazione "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.", in forma abbreviata "AMAT S.p.A.". 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del codice civile da parte del Comune di Taranto e riveste le caratteristiche previste dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 2 – Sede 1. La Società ha sede nel Comune di Taranto. 2. Nei modi di legge, la Società potrà istituire, sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.	Art. 2 – Sede 1. La Società ha sede nel Comune di Taranto. 2. Nei modi di legge, la Società potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.
Art. 3 – Durata 1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.	Art. 3 – Durata 1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – Oggetto 1. La Società ha come oggetto: a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano	Art. 4 – Oggetto 1. La Società ha come oggetto: a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano

di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;

- b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) l'istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio;
- f) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attivi-

di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;

- b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) l'istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio;
- f) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. Le attività di cui al punto 1. sono svolte nella parte prevalente per conto del Comune di Taranto.

3. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni,

tà di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.	dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002 n° 18, come modificata, da ultimo, dall'articolo 29 della Legge Regionale n° 22 del 19 luglio 2006, la Società ha i compiti precipui della produzione e gestione dei servizi ad essa affidati, residuando al Comune di Taranto quelli di programmazione ed amministrazione.
Art. 5 – Partecipazione in altre società 1. La Società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato articolo 4. 2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti la assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.	Art. 5 – Partecipazione in altre società 1. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Taranto, la Società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato articolo 4. 2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti la assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.
TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI Art. 6 – Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), suddiviso in numero 8.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.	TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI Art. 6 – Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), suddiviso in numero 8.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. 3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.	2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. 3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Art. 7 – Aumento di capitale e diritto di opzione 1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fermo restando il rispetto dell'art. 2438 del Codice civile. 2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci. 3. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice civile. 4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3°, del Codice civile. 5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. 6. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441, comma 8, del Codice civile, se queste sono offerte ai dipendenti della Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.	Art. 7 – Aumento di capitale e diritto di opzione 1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fermo restando il rispetto dell'art. 2438 del Codice civile. 2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci. 3. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice civile. 4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3°, del Codice civile. 5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. 

Art. 8 – Azioni 1. Le azioni sono nominative e indivisibili. 2. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. → 3. Ogni azione dà diritto a un voto. 4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti. 5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 2344 del Codice civile.	Art. 8 – Azioni 1. Le azioni sono nominative e indivisibili. 2. Le azioni sono di uguale valore. 3. Ogni azione dà diritto a un voto. 4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti. 5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 2344 del Codice civile. 6. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.
Art. 9 – Circolazione e trasferibilità delle azioni 1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari nominativi. 2. La circolazione delle azioni è disciplinata dall'art. 2355 del Codice civile. 3. In caso di emissione di azioni nominative, o di mancata emissione di titoli azionari, si applica l'art. 2355-bis del Codice civile.	Art. 9 – Circolazione e trasferibilità delle azioni 1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari nominativi. 2. La circolazione delle azioni è disciplinata dall'art. 2355 del Codice civile. 3. In caso di emissione di azioni nominative, o di mancata emissione di titoli azionari, si applica l'art. 2355-bis del Codice civile.
Art. 10 – Qualità di Azionista 1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. 2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.	Art. 10 – Qualità di Azionista 1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. 2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.
Art. 11 – Obbligazioni 1. La Società può emettere, su delibera degli amministratori, a norma e con le modalità	Art. 11 – Obbligazioni 1. La Società può emettere, su delibera degli amministratori, a norma e con le modalità

di legge e nei limiti indicati dall'art. 2412 del Codice civile, obbligazioni nominative o al portatore. 2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice civile.	di legge e nei limiti indicati dall'art. 2412 del Codice civile, obbligazioni nominative o al portatore. 2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice civile.
Art. 12 – Strumenti finanziari 1. La Società può emettere strumenti finanziari a norma degli artt. 2346, ultimo comma, 2349 e 2351, ultimo comma, del Codice civile.	Art. 12 – Strumenti finanziari 1. La Società può emettere strumenti finanziari a norma degli artt. 2346, ultimo comma, 2349 e 2351, ultimo comma, del Codice civile.
TITOLO III ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA Art. 13 – L'Assemblea 1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.	TITOLO III ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA Art. 13 – L'Assemblea 1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.
Art. 14 – Convocazione 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano "Corriere del Giorno" di Taranto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 2. È consentita, altresì, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 3. L'avviso deve contenere l'indicazione del	Art. 14 – Convocazione 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano "Corriere del Giorno" di Taranto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 2. È consentita, altresì, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 3. L'avviso deve contenere l'indicazione del

giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

4. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

4. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 – Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 15 – Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 – Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Art. 16 – Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.	2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.
Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea. 2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista, designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. 5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. 6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.	Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea. 2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista, designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. 5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. 6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
Art. 18 – Costituzione e deliberazione 1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera secondo le disposi-	Art. 18 – Costituzione e deliberazione 1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera secondo le disposi-

zioni di legge. 2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. 4. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. 5. Si applica l'art. 2368, ultimo comma, del Codice civile. 6. Per la seconda convocazione e le convocazioni successive si applica l'art. 2369 del Codice civile. 7. Tuttavia le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relativa alle seguenti materie saranno adottate con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione: – modifica dell'oggetto sociale; – trasferimento della sede sociale in altra città; – modifiche dell'ammontare del capitale sociale, non in adempimento ad obblighi di legge; – modifiche dei poteri degli organi sociali e del Presidente del Consiglio di amministrazione; – scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società.	zioni di legge. 2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. 4. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. 5. Si applica l'art. 2368, ultimo comma, del Codice civile. 6. Per la seconda convocazione e le convocazioni successive si applica l'art. 2369 del Codice civile. 7. Tuttavia le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relativa alle seguenti materie saranno adottate con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione: – modifica dell'oggetto sociale; – trasferimento della sede sociale in altra città; – modifiche dell'ammontare del capitale sociale, non in adempimento ad obblighi di legge; – modifiche dei poteri degli organi sociali e del Presidente del Consiglio di amministrazione; – scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società.
Art. 19 – Materie riservate all'Assemblea 1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. 2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vice-Presidente del Consiglio di	Art. 19 – Materie riservate all'Assemblea 1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. 2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vice-Presidente del Consiglio di

Amministrazione, nomina il Presidente ed i membri del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria. 3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. 4. L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera: a) sulle modificazioni dello Statuto; b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della Società; c) sull'emissione di obbligazioni convertibili; d) sulle modifiche del capitale sociale; e) sullo scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società; f) sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie; g) sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio; h) sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; i) sul trasferimento della sede sociale. Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice civile;	Amministrazione, nomina il Presidente ed i membri del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria. 3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. 4. L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera: a) sulle modificazioni dello Statuto; b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della Società; c) sull'emissione di obbligazioni convertibili; d) sulle modifiche del capitale sociale; e) sullo scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società; f) sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie; g) sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio; h) sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; i) sul trasferimento della sede sociale. Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice civile;
Art. 20 – Impugnativa delle delibere Assembleari 1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del Codice civile.	Art. 20 – Impugnativa delle delibere Assembleari 1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del Codice civile.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione.

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.
2. In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società, del Comune di Taranto, allo stesso viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al Comune di Taranto viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere.
In caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, al Comune di Taranto viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di due Consiglieri.
3. In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società del Comune di Taranto, il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto fra una terna di nominativi indicati dal socio privato.
I poteri ad esso attribuiti sono disposti dall'art. 18, comma 7, del presente Statuto, esclusi quelli non delegabili per legge.
4. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea.
5. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione.

1. **La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci.**
2. **In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società del Comune di Taranto, allo stesso viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
3. **La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea che li individua, con procedura ad evidenza pubblica, fra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono ricoprire la funzione di amministratore i Consiglieri comunali in carica e gli Assessori.**
4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea secondo le disposizioni del Codice civile in materia.
5. Qualora vengano meno uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è auto-

6. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. 7. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. 8. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.	rizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 22 – Compensi degli amministratori. 1. L'Assemblea delibera la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.	Art. 22 – Compensi degli amministratori. 1. L'Assemblea delibera la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 23 – Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. 1. Si applica l'art. 2382 del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A..	Art. 23 – Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. 1. Si applica l'art. 2382 del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A.. 2. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con la Società, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della

	Società.
Art. 24 – Presidente del Consiglio di amministrazione. Attribuzioni. Il Presidente del Consiglio di amministrazione: 1. Assume la rappresentanza legale ed istituzionale della Società; 2. Esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo; 3. Si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima; 4. Esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali; 5. Rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali; 6. Rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società; 7. Rappresenta la Società dinanzi a qualsiasi autorità, commissione ed ufficio amministrativo, tanto civile che militare, firma istanze, ricorsi, reclami e concordati per qualsiasi oggetto; 8. Dirige il personale dipendente della Società; 9. Adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo; 10. Stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società; 11. Provvede agli acquisti in economia ed alle	Art. 24 – Presidente del Consiglio di amministrazione. Attribuzioni. 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nell'ambito delle attribuzioni di sua competenza. 2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta l'esecuzione delle deliberazioni ordinaria della Società, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei soci e del Direttore generale. In particolare, salvo le ulteriori deleghe che potranno essergli conferite dal Consiglio di Amministrazione, egli: a) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo; b) Esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali; c) Rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali; d) Rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società; e) Stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società; f) Firma, unitamente al Direttore generale ed al Direttore amministrativo, gli ordinativi di incasso e di pagamento e riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed im-

spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari;

12. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
13. Firma la corrispondenza sociale concernente tutti gli atti di gestione della Società;
14. Nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;
15. Assume o nomina, determinandone i poteri e gli emolumenti, il Direttore Generale, i Direttori, i Dirigenti, con facoltà di fissare le relative attribuzioni;
16. Nomina procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.
17. Formula proposte all'organo amministrativo;
18. Individua, anche in seno a progetti e piani articolati da predisporre in vista di investimenti e finalizzazioni operative, gli obiettivi e le strategie della Società, nonché imposta le politiche gestionali della stessa a beneficio delle quali canalizzare le risorse aziendali;
19. Sottopone all'organo amministrativo, ai fini della discussione e dell'approvazione, gli obiettivi e le linee strategiche globali come sopra individuate;
20. Attua gli obiettivi e le linee strategiche globali proposte ed approvate, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendo periodicamente informato il Consiglio di amministrazione sul punto;
21. Tratta, definisce e sottoscrive atti e contratti di gestione di servizi di trasporti

porto di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie;

- g) Nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;

h) Attua gli obiettivi e le linee strategiche globali stabilite dal Piano industriale approvato dal Comune di Taranto, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendo periodicamente informato il Consiglio di amministrazione sul punto;

- i) Designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società, e ne determina l'eventuale compenso da attribuire;
- j) Nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri e ne determina il compenso mensile da attribuire.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

pubblici o di uso pubblico preordinati allo svolgimento delle attività della Società, anche mediante pool, consorzi e collegamenti interaziendali, subconcessioni, appalti di gestione e contratti di servizio; 22. Riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie; 23. Compie tutti gli adempimenti in esecuzione di quanto previsto all'art. 17, comma 53, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modifiche ed integrazioni; 24. Designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra amministratori, dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società, e ne determina il compenso da attribuire; 25. Nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri e ne determina il compenso mensile da attribuire;	
Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Taranto, i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci. 2. Rientrano, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili: a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile; b) la predisposizione della struttura organizzativa della società; c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni; d) la nomina del Direttore Generale,

	dei Direttori e dei Dirigenti, con contestuale determinazione delle attribuzioni, dei poteri e dei compensi. e) La nomina di procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda. 3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente al socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. 4. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale di cui al punto precedente, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni.
Art. 26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri. 2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.	Art. 26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri. 2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. In caso di particolare e com-

3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.	provata urgenza può essere fatta per posta elettronica confermata, telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima. 3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
Art. 27 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta. 3. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 4. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni. 5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.	Art. 27 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta. 3. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 4. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni. 5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.
Art. 28 – Direttore generale.	Art. 28 – Direttore generale.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.	1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, determinandone le funzioni ed il compenso. 2. I poteri di rappresentanza del Direttore Generale derivano dalle competenze affidategli dal presente statuto e dalle eventuali deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. 3. Al Direttore generale spetta la gestione operativa della Società. A tale scopo gli sono attribuite, salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe: <i>funzioni</i> a) Si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima; b) Dirige il personale dipendente della Società; c) Adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo; d) Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari;
TITOLO V COLLEGIO SINDACALE Art. 29 – Collegio sindacale. 1. Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti. 2. In caso di partecipazione azionaria minoritaria, nella Società, del Comune di Taranto, a questo viene riservata la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di n° 1	TITOLO V COLLEGIO SINDACALE Art. 29 – Collegio sindacale. 1. Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti. 2. In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società del Comune di Taranto, allo stesso viene riservata la nomina del Presidente del Collegio

(uno) Sindaco supplente. 3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 4. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma, del Codice civile.	Sindacale. 3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 4. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma, del Codice civile.
Art. 30 – Cause di ineleggibilità e decadenza. 1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 del Codice civile.	Art. 30 – Cause di ineleggibilità e decadenza. 1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 del Codice civile.
Art. 31 – Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione. 1. I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa. 2. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 del Codice civile.	Art. 31 – Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione. 1. I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa. 2. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 del Codice civile.
Art. 32 – Retribuzione dei sindaci. 1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.	Art. 32 – Retribuzione dei sindaci. 1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.
Art. 33 – Doveri del Collegio Sindacale. 1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in	Art. 33 – Doveri del Collegio Sindacale. 1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in

particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Art. 34 – Poteri del Collegio Sindacale. 1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403-bis del Codice civile.	Art. 34 – Poteri del Collegio Sindacale. 1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403-bis del Codice civile.
Art. 35 – Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale. 1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.	Art. 35 – Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale. 1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.
Art. 36 – Responsabilità. 1. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 2. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.	Art. 36 – Responsabilità. 1. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 2. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Art. 37 – Denuncia al collegio sindacale e denuncia al Tribunale. 1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 del Codice civile.	Art. 37 – Denuncia al collegio sindacale e denuncia al Tribunale. 1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 del Codice civile.

Art. 38 – Controllo contabile. 1. Il controllo contabile è svolto da un Revisore contabile, nominato dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso. 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma, del Codice civile.	Art. 38 – Controllo contabile. 1. Il controllo contabile è svolto da un Revisore contabile, nominato dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso. 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma, del Codice civile.
TITOLO VI BILANCIO DELLA SOCIETÀ Art. 39 – Esercizio sociale 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio. 3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione.	TITOLO VI BILANCIO DELLA SOCIETÀ Art. 39 – Esercizio sociale 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio. 3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione.
Art. 40 - Distribuzione degli utili 1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;	Art. 40 - Distribuzione degli utili 1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
TITOLO VII RECESSO Art. 41 - Diritto di recesso 1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 del Codice civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater del Codice civile 2. Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del Revisore incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge. 3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.	TITOLO VII RECESSO Art. 41 - Diritto di recesso 1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 del Codice civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater del Codice civile 2. Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del Revisore incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge. 3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.
TITOLO VIII PATRIMONI DESTINATI Art. 42 - Patrimoni destinati 1. La Società, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, può: a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo; 2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della Società e non possono essere costituiti	TITOLO VIII PATRIMONI DESTINATI Art. 42 - Patrimoni destinati 1. La Società, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, può: a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo; 2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della Società e non possono essere costituiti

per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.	per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.
Art. 43 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato. 1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter del Codice civile, è adottata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Art. 43 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato. 1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter del Codice civile, è adottata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
TITOLO IX SCIoglimento DELLA SOCIETA' Art. 44 – Scioglimento 1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 del Codice civile o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del Codice civile. 2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis del Codice civile, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. 3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. 4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della Società.	TITOLO IX SCIoglimento DELLA SOCIETA' Art. 44 – Scioglimento 1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 del Codice civile o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del Codice civile. 2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis del Codice civile, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. 3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. 4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della Società.
TITOLO X TRASFORMAZIONE – FUSIONE – SCIS- SIONE	TITOLO X TRASFORMAZIONE – FUSIONE – SCIS- SIONE

Art. 45 – Trasformazione, fusione, scissione. 1. Si applicano le disposizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile.	Art. 45 – Trasformazione, fusione, scissione. 1. Si applicano le disposizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile.
TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 46 – Clausola conciliativa. 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 5 del 17/01/2003. 2. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà risolta dal Magistrato competente.	TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 46 – Clausola conciliativa. 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 5 del 17/01/2003. 2. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà risolta dal Magistrato competente.
Art. 47 – Foro competente 1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.	Art. 47 – Foro competente 1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.
Art. 48 – Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.	Art. 48 – Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.